

Riparto del «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti»

(comma 1, dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160)

ANNO 2018

Regione	Provincia	Ente	PR	Codice	Contributo
Valle d'Aosta	Aosta	Pontboset	AO	1020040490	394.187,84
Liguria	Savona	Noli	SV	1070740420	1.149.777,31
Molise	Campobasso	San Giuliano di Puglia	CB	4140190680	10.366.737,93
Campania	Napoli	Lettere	NA	4150510390	465.775,42
Campania	Salerno	Calvanico	SA	4150720200	437.024,26
Puglia	Taranto	Castellaneta	TA	4160780030	2.519.444,75
Campania	Salerno	Sarno	SA	4150721350	4.667.052,48
					20.000.000,00

18A07957

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2018.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2019.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;


Valutato il fabbisogno nazionale per l'anno 2019;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle disposizioni del sopra citato testo unico;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2019, le seguenti sostanze stupefacenti e psicotrope nelle quantità appresso indicate:



1- CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L. – Via Curiel, 34 Paullo (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'Italia (q.tà in Kg)	per l'estero (q.tà in Kg)
Alprazolam	200	2.000
Bromazepam	400	4.000
Brotizolam	30	100
Clobazam	10	250
Clonazepam	15	1.200
Clorazepato Dipotassico	0	2.000
Clordiazepossido base	30	3.000
Clordiazepossido cloridrato	150	3.300
Diazepam	1.000	7.500
Estazolam	25	250
Etizolam	20	400
Flunitrazepam	20	500
Flurazepam monoclorigrato	400	400
Flurazepam dicloridrato	10	700
Lorazepam	700	5.000
Lormetazepam	400	1.200
Medazepam	100	2.000
Midazolam base	300	1.000
Midazolam cloridrato	40	500
Midazolam Maleato	10	1.000
Nitrazepam	10	300
Oxazepam	400	12.000
Prazepam	1.000	4.000
Temazepam	50	4.000
Triazolam	30	80
Zolpidem Tartrato	20	600

2- FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. – Viale Milano, 26 Alte di Montecchio (VI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'Italia (q.tà in Kg)	per l'estero (q.tà in Kg)
Bromazepam	150	3.150
Clobazam	100	1.400
Clonazepam	100	2.400
Clordiazepossido	155	7.510
Clordiazepossido Cloridrato	163	1.337
Delorazepam	250	350
Diazepam	1.000	24.000
Estazolam	0	400
Flunitrazepam	50	200
Flurazepam	0	1.000
Flurazepam Dicloridrato	0	1.400
Flurazepam Monoclorigrato	550	4.202
Ketazolam	0	1.500
Lorazepam	200	2.400



Midazolam	50	1.635
Midazolam Cloridrato	0	600
Midazolam Maleato	0	3.750
Nitrazepam	200	3.800
Oxazepam	2.000	14.000
Pentazocina	100	1.251
Pentazocina Cloridrato	0	4.100
Prazepam	200	3.300
Temazepam	1.000	15.000

3- INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. – Via E.H. Grieg, 13 Saronno (VA)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'Italia (q.tà in Kg)	per l'estero (q.tà in Kg)
Zopiclone	1	3.000

4- OLON S.P.A. – Via Milano, 186 Garbagnate Milanese (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'Italia (q.tà in Kg)	per l'estero (q.tà in Kg)
Amfepramone Cloridrato	0	6.000
Benzfetamina Cloridrato	0	300
Fendimetrazina Tartrato	0	6.000
Fentermina Cloridrato	0	6.000

5- S.A.L.A.R.S. S.P.A. – Via San Francesco, 5 Como (CO)

Sostanze da destinarsi alla produzione di farmaci	per l'Italia (q.tà in Kg)	per l'estero (q.tà in Kg)
Codeina Fosfato Emiidrato	3.784	16.216
Codeina Bromidrato Diidrato	278	0
Diidrococaina Bitartrato	746	17.910
Diidrococaina Idrorodanato	1.807	602
Morfina Solfato	2.000	667
Morfina Cloridrato	658	2.632
Ossicodone Cloridrato	556	1.667
Sostanze incluse nella Tabella I del DPR 309/90 per uso sperimentale e di ricerca	per l'Italia (q.tà in Kg)	per l'estero (q.tà in Kg)
Etilmorfina	1	1
3-Monoacetilmorfina	0,200	0,200
Diacetilmorfina	0,050	0,050
Acetildiidrococaina	0,200	0,200
Acetorfina	0,200	0,200
Etorfina	0,200	0,200
Normorfina	0,200	0,200
Norcodeina	0,200	0,200
Metilcodeina	0,020	0,020
Metadone	1	1



6- TRIFARMA S.P.A. – Via delle Industrie, 6 Ceriano Laghetto (MB)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'Italia (q.tà in Kg)	per l'estero (q.tà in Kg)
Metadone Cloridrato	20	250

7- AGENZIA INDUSTRIA DIFESA – STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE
Via Reginaldo Giuliani, 201 Firenze (FI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'Italia (q.tà in Kg)	per l'estero (q.tà in Kg)
Cannabis infiorescenze	350	0

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2018

Il direttore: APUZZO

18A07928

DECRETO 5 dicembre 2018.

Modifica dell'articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2006 concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006, Serie generale n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;


Visto, in particolare, l'art. 9 «Graduatorie e ammissione al corso» del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale al comma 1 prevede che «La regione o provincia autonoma, riscontrata la regolarità degli atti, procede all'approvazione della graduatoria di merito e, in caso di più commissioni, provvede a redigere un'unica graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali di esame di tutte le commissioni»;

Visto il comma 2 del medesimo art. 9, del decreto ministeriale 7 marzo 2006, il quale dispone che «In caso di parità di punteggio tra candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea o, in subordine, della minore età»;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sezione terza - quater, n. 9513 del 17 luglio 2018, pubblicata il 20 settembre 2018 che ha disposto l'annullamento dell'art. 9, comma 2 del predetto decreto ministeriale 7 marzo 2006, limitatamente alla parte in cui è previsto che, a parità di punteggio tra i candidati, «si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea», nonché il decreto collegiale del Tribunale amministrativo regionale Lazio Sezione terza-quater n. 10982/2018 del 13 novembre 2018, pubblicato il 14 novembre 2018, di correzione dell'errore materiale contenuto nella predetta sentenza;

Vista, altresì, la nota prot. n. 23951/A14000 del 19 novembre 2018 del Coordinamento tecnico della Commissione salute;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso, di dover procedere alla modifica dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;



Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, le parole «della minore anzianità di laurea o, in subordine,» sono soppresse.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2018

Il Ministro: GRILLO

18A07971

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 ottobre 2018.

Aggiornamento degli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare gli Allegati 1, 7, 8 e 13;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 22 giugno 2015, n. 12214, con la quale A.I.P.S.A. - Associazione italiana produttori di substrati di coltivazione e ammendanti ha chiesto la modifica dell'allegato 8 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 28 settembre 2015, n. 19857, con la quale Organazoto Fertilizzanti S.p.A. ha chiesto la modifica dell'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2016, n. 5574, con la quale SICIT 2000 S.p.A. ha chiesto l'inserimento di un nuovi prodotti nell'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 21 dicembre 2016, n. 31263 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQA1 1, ha inoltrato la proposta di modifica ed integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Acquisito i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, resi con note del 28 novembre 2016 e del 14 dicembre 2016.

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare agli allegati 1, 7, 8 e 13 come comunicato dall'unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

